



CORTE DI APPELLO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ettore Nesti	Presidente rel.
dott. Rocco Pavese	Consigliere
dott. Cataldo Carmine Collazzo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in appello n.415/20120 R.G., avente ad oggetto e vertente

TRA

Giuseppe Lambo, rappresentato e difeso dall' avv. VDL giusta mandato in a margine dell'atto di appello

Appellante

E

Angela Zitolo, rappresentata e difesa dall' avv. EB, giusta mandato a margine della citazione di primo grado

Appellata

Conclusioni: in narrativa.

## Svolgimento del processo motivi della decisione

Giuseppe Lambo ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 159/2005, con la quale è stato accertato il confine tra il proprio fondo, sito a Forenza, foglio n. 51, particella n. 120, e quello dell'attrice Angela Zitolo, sito al medesimo foglio, particella n. 292.

Con la stessa sentenza il Lambo è stato condannato al rilascio della porzione di suolo oggetto di causa e all'apposizione dei termini lapidei sulla linea di confine.

Instauratosi il contraddittorio con l'appellata, questa Corte ha invitato le parti alla discussione della causa ai fini della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., e, all'odierna udienza, si è riservata di decidere, depositando, successivamente, la seguente sentenza.

Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. prescrive che l'appello debba essere motivato.

La motivazione dell'appello deve contenere, inoltre, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il previgente art. 342 c.p.c. indicava invece quali elementi necessari dell'atto di appello l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione.

La norma novellata, lungi dall'escludere la necessità di specifici motivi di appello, malgrado l'eliminazione del precedente, espresso, riferimento ad essi,

pone in stretta relazione le attività previste dai nn. 1 e 2 del secondo comma con l'onere di motivazione previsto dal primo comma.

Motivare non significa, evidentemente, svolgere un'attività meramente assertiva, sicché l'appellante deve:

- indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;

- esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione.

Sotto il profilo contenutistico, vanno anche rilevate le differenze tra l'atto d'appello "ammissibile" ai sensi del previgente art. 342 c.p.c. e quello "ammissibile" i sensi della stessa norma processuale riformulata.

Nel regime anteriore, l'appellante, dopo una sommaria ricostruzione dei fatti, poteva limitarsi a esporre una critica sufficientemente specifica all'operato del giudice di prime cure, effettuando un richiamo, anche generico, agli atti del primo grado e alla motivazione della sentenza impugnata.

Spettava poi al giudice d'appello verificare, leggendo gli atti e la motivazione della sentenza, la fondatezza delle censure.

Ciò imponeva spesso (ed impone, nelle cause ancora non assoggettate al nuovo rito di appello) una defatigante ricerca nei verbali e negli atti di causa delle circostanze in ipotesi non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure.

Tale procedimento non è più consentito.

Come si evince dalle relazioni che hanno preceduto l'adozione della novella, lo scopo perseguito è quello di migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni, con chiaro riferimento al §520 del codice di procedura civile tedesco.

E' ora necessario, in altri termini:

a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;

b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;

c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione".

In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla "motivazione", il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere, il requisito dell'autosufficienza.

Tale requisito condiziona l'ammissibilità del gravame, ma non esonera tuttavia il giudice, superato tale vaglio, da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (al contrario di ciò che accade nel giudizio di legittimità, in cui la lettura degli atti processuali diversi dalla sentenza impugnata e dal ricorso è consentita solo nel caso in cui siano proposte censure di carattere processuale).

E' il caso di evidenziare che la norma riformata, tesa all'agevolazione ed allo sveltimento del lavoro del giudice d'appello, si pone in stretta connessione con la

previsione del "filtro in appello" (art. 348 bis c.p.c.) istituito a sua volta riconducibile al § 522 del codice di procedura civile tedesco.

Infatti, l'interpretazione dell'art. 348 bis c.p.c. che questa Corte ritiene più convincente, identifica la probabile infondatezza dell'appello con la sua palese infondatezza, rilevabile, cioè, ad una prima lettura dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non particolarmente complesse.

Non è ragionevole, infatti, ipotizzare l'adozione del modello procedimentale previsto dagli artt. 348 bis e segg. c.p.c., che consente inoltre una motivazione semplificata, in casi differenti.

Non a caso, si afferma nella motivazione del testo della novella approvato dalla Camera dei Deputati il 23/7/2012 che l'art. 348 bis c.p.c., traendo spunto dal § 522 del codice di procedura civile tedesco, consente al giudice di vedere agevolato il proprio compito di esame, fugando il rischio di un utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante, su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento.

In tale contesto, la redazione dell'atto di appello secondo le modalità previste dall'art. 342 c.p.c. consente al giudice di valutare con immediatezza il tipo di procedimento e di provvedimento da adottare (ordinanza di inammissibilità, sentenza - eventualmente ex art. 281 sexies c.p.c. - in caso di palese infondatezza dell'appello, rinvio ordinario per la precisazione delle conclusioni nel caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e processuali di particolare problematicità).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Infatti, esso difetta dei requisiti richiesti da detta norma.

L'appellante, dopo aver effettuato una incompleta (per quanto si vedrà in seguito) esposizione dei motivi della decisione, asseritamente fondata solo sulle contrastanti dichiarazioni dei testi, concentra le proprie doglianze sul rigetto dell'eccezione di usucapione.

Egli, in primo luogo evidenzia che lo stesso attore:

- ha dichiarato nell'atto di citazione di avere necessità di ottenere il regolamento dei confini, "potendo il convenuto invocare l'usucapione";

- ha in seguito allegato che le opere di delimitazione dei confini esistono dal 1987 - 88 o dal 1988 - 89, sicché il Tribunale, che "inspiegabilmente", nulla ha detto in proposito, avrebbe dovuto dichiarare fondata l'eccezione di usucapione con riferimento al periodo di quindici anni, trattandosi di fondo seminativo appartenente alla Comunità Montana Alto Bradano.

In secondo luogo, l'appellante afferma che tutti i testimoni hanno concordato per l'esistenza, sul confine tra i due fondi, di un palo di cemento e di un palo di ferro, con la conseguenza naturale che i due pali non possono essere stati apposti per lo stesso motivo, essendo il palo di ferro opposto munito di occhiello per inserirvi una catena, ma, sicuramente, il palo di cemento, perché costituisse termine lapideo.

In terzo luogo, la difesa dell'appellante afferma che le dichiarazioni del teste Battisti hanno scarsa rilevanza, perché egli è, per interposta persona, in conflitto col Lambo.

Quanto alla prima censura, osserva questa Corte che l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano (e quindi non soltanto compreso nell'area di una comunità

montana) ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività ( Cass. n.7543/2011).

Quindi, l'appellante, per quanto esposto in premessa, avrebbe dovuto :

- 1) esporre, a sostegno del motivo di appello, di aver eccepito, già in primo grado, e provato (ed in che modo) i presupposti per la intervenuta usucapione abbreviata;
- 2) riportare, sia pure in sintesi, il passo della motivazione che ha disatteso tale prospettazione (o che non ha pronunciato sul punto);
- 3) esporre le censure specifiche a quel passo della motivazione, proponendo la propria ragionata ricostruzione del fatto, alla stregua degli elementi di prova già forniti (indicati sub 1).

Solo in presenza di un motivo di appello così articolato, questa Corte avrebbe dovuto verificare, attraverso l'esame degli atti, la fondatezza della doglianza<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per giungere comunque alla conclusione che il convenuto ha sempre eccepito di aver posseduto dal 1971 la zona in contestazione (usucapione ventennale) e solo in comparsa conclusionale ha, per la prima volta, introdotto il tema dell'usucapione abbreviata, senza comunque aver prodotto (a tacer d'altro) documentazione idonea a dimostrare i requisiti del fondo, essendo, in ogni caso, evidentemente insufficiente la mera allegazione della collocazione di esso nel territorio di una comunità montana.

La seconda e la terza censura (presenza di un palo di ferro e di un palo di cemento ed inattendibilità delle dichiarazioni del teste Battisti) possono essere esaminate congiuntamente.

Anche in questo caso, difetta l'indicazione del passo (o dei passi) della sentenza non condiviso, avendo l'appellante soltanto genericamente affermato, nel dare conto del contenuto di essa che (pag. 4 della citazione in appello), ad avviso del Tribunale, non vi è la prova rigorosa del possesso *ad usucapionem*, in presenza di dichiarazioni contraddittorie dei diversi testi escussi.

Non viene poi evidenziato il contesto in cui le dichiarazioni dei testi cui fa riferimento il motivo di appello sono state rese, al fine di apprezzarne la rilevanza.

Né, in ogni caso, vengono indicate le dichiarazioni del teste Battisti (che si assumono essere state rese per spirito di inimicizia nei confronti dell'appellante) e comunque l'atto di appello non contiene l'esposizione dei motivi per cui (ove effettivamente esse siano inattendibili) il non considerarle possa determinare un esito diverso del giudizio<sup>2</sup>.

Le ulteriori spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello dichiara inammissibile l'appello e condanna Giuseppe Lambo a pagare ad Angela Zitolo le ulteriori spese processuali, liquidandole in complessivi 1.100,00 euro, oltre accessori di legge.

Così deciso a Potenza, 16/4/2013.

Il Presidente est.

---

<sup>2</sup> In ogni caso, eventualmente superato il vaglio di ammissibilità dei motivi, questa Corte avrebbe dovuto semplicemente rilevare che il teste Battisti non è stato il solo ad aver escluso che il palo di cemento fosse un segno di confine tra i due fondi.

